Esente da bollo
Art. 66 D.Lgs. n. 112/1999
Art. 5 Tab all. B DPR n. 642/1972

Agenzia delle entrate–Riscossione
Via Longhin, 115
35100 Padova (PD)

Codice identificativo del fascicolo: 77/2024/55143
Codice identificativo della procedura esecutiva: 07784202400002821000
Debitore esecutato: BM SERVIZI S.R.L.S.
Terzo: COMUNE DI ROVIGO[1]

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973)

L'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di PADOVA codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): ven.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it, rappresentata per il compimento di questo atto dal dipendente delegato Sig. Faggian Gianfranco, giusta procura speciale Rep. n. 177614 Raccolta n. 11734 del 24/03/2022, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Andrea De Nicola, elettivamente domiciliata in Padova, Via Longhin n. 115;

COMUNE DI ROVIGO
Comune di Rovigo
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018823/2024 del 07/03/2024
Firmatario: GIANFRANCO FAGGIAN

PREMESSO

- che BM SERVIZI S.R.L.S., con sede legale in VIA IV NOVEMBRE 19 35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD), codice fiscale 05123260282 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari a **18.154,25** euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione[2] di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 03/05/2024, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione[2] maturandi al giorno del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	17.770,37
Interessi di mora[3] (art. 30, DPR n. 602/1973)	€	201,36
Sanzione civile[4] (art. 116, Legge n. 388/2000)	€	0,00

[1] **ATTENZIONE: IL TERZO RICEVE LA NOTIFICA DI QUESTO ATTO NON IN QUALITÀ DI DEBITORE DEGLI ENTI CHE HANNO AFFIDATO IL RECUPERO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MA IN RAGIONE DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE A CUI DEVE DELLE SOMME DI DENARO.**

[2] Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

[3] All'importo indicato in questa voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30, DPR n. 602/1973). Per questi ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, commi 8 e 9, Legge n. 388/2000).

[4] Nel caso in cui in corrispondenza di questa voce venga valorizzato un importo, a esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

Oneri di riscossione[5] (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	0,00
Spese esecutive[6] (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	176,64
Diritti di notifica[7] (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	5,88
TOTALE	**€**	**18.154,25**

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
07720230010971220000	22/09/2023		

- che il responsabile di questo ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. ARRIGONI LEONARDO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, l'Ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 202400000886177 del 04/03/2024 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI ROVIGO, con sede legale in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 45100 ROVIGO (RO), codice fiscale 00192630291 (di seguito denominato Terzo), il Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata BM SERVIZI S.R.L.S. per **6.466,00** euro;
- che, in ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di PADOVA, per il tramite della propria Direzione tecnologie e innovazione ha preannunciato l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973;
- che, pertanto, l'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di PADOVA intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **18.154,25** euro oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;
- che, in base all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione[8] di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito

[5] Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, all'importo indicato in questa voce dovranno essere aggiunti, alla data di effettivo pagamento, gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 in vigore alla data di affidamento dei carichi, dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).
NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di questo atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

[6] Le spese esecutive sono calcolate in base al Decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999. Fino all'entrata in vigore del decreto citato le spese esecutive sono calcolate nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.

[7] I diritti di notifica sono calcolati in base al Decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1999. Fino all'entrata in vigore del decreto citato i diritti di notifica sono calcolati nella misura fissata dal Decreto 13 giugno 2007.

[8] Ossia, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell'"...(omissis) invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;

- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*";
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del D.L. n. 16/2012[9], convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;

ORDINA

al Terzo COMUNE DI ROVIGO in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento, mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di PADOVA;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 72763097 (IBAN IT89K0760103400000072763097) intestato all'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di PADOVA, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato in alto a sinistra di questo atto di pignoramento;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo COMUNE DI ROVIGO di non disporre delle somme pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore BM SERVIZI S.R.L.S..

Al Terzo che, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 1, commi da 4-bis a 4-quater, del D.L. n. 16/2012[10], dal giorno in cui questo atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti del credito complessivo per cui si procede,

[9] Art. 1 d.l. n. 16/2012:
"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

[10] Art. 1 D.L. n. 16/2012:
"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

comprensivo degli oneri di riscossione e degli interessi di mora maturandi fino al giorno dell’effettivo pagamento.

Al Debitore BM SERVIZI S.R.L.S. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Padova, addì 07/03/2024

Questo atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del DPR n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI ROVIGO e al Debitore: BM SERVIZI S.R.L.S..

Agenzia delle entrate–Riscossione
Agente della riscossione
per la Provincia di PADOVA
Il Dipendente delegato
Faggian Gianfranco

Si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 8 del 2 marzo 2011, "con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.